



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI SOCIO SANITARI VARI OCCORRENTI
ALL'AZIENDA USL - IRCCS DI REGGIO EMILIA**

RIFERIMENTO GENERALE

ART. I - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA

Il presente capitolato disciplina l'affidamento di **SERVIZI SOCIO SANITARI VARI OCCORRENTI ALL'AUSL - IRCCS DI REGGIO EMILIA**, mediante Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs.50/2016 (Codice Appalti), articolata su TRE lotti di gara:

LOTTO 1

GESTIONE DI ATTIVITA' A BASSA SOGLIA D'ACCESSO E RIDUZIONE DEL DANNO (R.D.D.) PER IL SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE (SerDP) DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

LOTTO 2

GESTIONE DI PROGETTO AZIENDALE PER INTERVENTI ABILITATIVI/ EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN CARICO ALLE STRUTTURE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

LOTTO 3

GESTIONE DI CENTRI DI TERAPIA SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI

La Stazione Appaltante (SA) è l'Azienda USL - Irccs di Reggio Emilia.

La ditta affidataria dovrà attivare il servizio entro e non oltre 30 giorni massimo dalla data di comunicazione di aggiudicazione.

Durata del contratto: QUATTRO ANNI a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni di aggiudicazione, **PER ULTERIORI DUE ANNI.**

Secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la ditta avrà l'obbligo di prorogare il servizio alle condizioni pattuite fino alla conclusione delle procedure necessarie alla individuazione del nuo-vo contraente e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

Potrà essere facoltà dell'AUSL addivenire alla parziale o integrale anticipata risoluzione contrattuale al venir meno dei presupposti necessari per lo svolgimento del servizio o delle esigenze assistenziali nei riguardi dell'utenza seguita.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale, con riguardo ai disposti relativi alla clausola sociale di cui al presente capitolato (ultima pagina).

Art. II – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Le caratteristiche del Servizio sono descritte nel Riferimento specifico del presente capitolato, per ogni lotto di gara.

Si precisa che i Servizi di che trattasi saranno da gestire a cura dell'assegnatario in piena autonomia organizzativa tenuto conto delle modalità di seguito rappresentate e ferme restando le funzioni istituzionali che rimangono in capo alla Stazione appaltante.

In corso di durata contrattuale potranno essere riformulati tra l'Azienda Usl-Irccs e i contraenti alcuni aspetti del contenuto del Servizio in relazione alle trasformazioni della domanda sociale rispetto all'emergere di nuove problematiche e/o di modificazione rilevante delle esigenze delle tipologie di utenza interne al Servizio e/o in relazione ad alcune difficoltà verificate e documentate.

Sulla scorta di ciò potrà essere concordata tra le parti diversa allocazione di risorse da impiegare a cura dell'appaltatore.

I quantitativi indicati sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo stabilito dall'art. 106 comma 12 del Codice, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

I servizi offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel capitolato tecnico ed essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

Il corrispettivo è dovuto unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all'art VIII del presente Capitolato speciale, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto

Art. III - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'Art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, per ciascun lotto di gara, designa il **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:

- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto,
- costituisce l'interfaccia decisionale con l'OE aggiudicatario per conto della SA,
- comunica al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il DEC, anche coadiuvato da uno o più assistenti, ha la responsabilità ultima della verifica tecnica e il controllo qualitativo e quantitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti educativo-

riabilitativi, delle attività di prevenzione e promozione alla salute e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'OPERATORE ECONOMICO (OE) aggiudicatario (o ditta aggiudicataria o affidatario, o assegnatario o appaltatore) deve garantire, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, l'individuazione di un proprio Rappresentante per la gestione giuridico amministrativa del rapporto contrattuale, il quale deve svolgere le seguenti attività:

- assumere il ruolo di referente unico nei confronti della SA nella fase esecutiva del contratto.
- costituire l'interfaccia decisionale con la SA per conto dell'OE aggiudicatario;
- curare i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione dell'AUSL di Reggio Emilia;
- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della SA.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un suo rappresentante o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato con riferimento a ciascun lotto di gara all'indirizzo del Direttore/Direttori dell'esecuzione del contratto

La Ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il rappresentante, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda Usl-Irccs per verificare l'andamento del Servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo PEC o e-mail, all'appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

Art. IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'assegnatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente; osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.

Fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto dell'art.18, comma 1, lett. u), dell'art.20, comma 3, e dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante almeno le generalità del lavoratore, qualifica e fotografia, l'indicazione del datore di lavoro.

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi. Le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'Ausl, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti. Resta comunque inteso che l'Ausl rimane del tutto estranea ai rapporti che

andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all' esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, tenendo perciò sollevata l'Azienda da ogni responsabilità. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all' Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

Qualora la Ditta, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AUSL resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.

L'Azienda è altresì esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della ditta assegnataria nell'esecuzione del servizio.

Nello svolgimento del servizio l'appaltatore impiegherà personale in possesso di adeguata professionalità, di assoluta fiducia, nel rispetto di tutte le norme di legge in materia di tutela del Lavoro e contrattazione vigente applicabile.

La ditta affidataria si impegna a collaborare nella piena attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile in tema di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al DUVRI conservato agli atti di gara.

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a zero.

La stazione appaltante, come previsto dall'art. 26 co. 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 e smi, fornirà all'affidatario, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'OE aggiudicatario si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa - e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto - per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni mobili e immobili, agli Utenti, agli operatori, a terzi all'interno di tutti i luoghi, anche di proprietà di terzi, in cui vengono espletati i servizi oggetto del presente appalto per un massimale, non inferiore a € **3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO.** L'OE aggiudicatario si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola "Claims made").

Tale polizza deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'OE aggiudicatario il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

L'OE aggiudicatario solleva e tiene indenne l'Azienda USL di Reggio Emilia da qualunque pretesa o azione che le possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, per negligenza, imprudenza e imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell'assolvimento dei medesimi.

L'appaltatore è tenuto ad applicare le normative vigenti a carattere nazionale, regionale e locale in materia di emergenza sanitaria legata alla gestione di pandemie o epidemie virali, nonché a rispettare i disposti emanati dalla Stazione Appaltante attraverso protocolli aziendali, istruzioni operative e quant'altro non dettagliato.

Per quanto riguarda i Dispositivi di protezione Individuale dedicati all'Emergenza Covid-19, si rimanda alle disposizioni regionali e agli accordi locali di applicazione delle stesse.

Art. V – PERSONALE DELL' APPALTATORE

Per tutti i lotti di gara, la ditta offerente è tenuta a rispettare le normative di cui alla Legge 205 del 29/12/2017 e alla Legge n. 3 dell'11/01/2018 in materia di qualifica del personale e ordini delle professioni sanitarie.

Per tutte le qualifiche ove previsto, è richiesta l'iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 novembre 2007, n. 206.

Le qualifiche del personale richiesto quale requisito indispensabile sono descritte nel riferimento specifico di ciascun lotto.

Con rif.to al riferimento specifico di ciascun lotto di gara, il personale impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento dei servizi deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti, in particolare alla Legge 205 del 29/12/2017 e alla Legge n. 3 dell'11/01/2018 sopra richiamate.

È in facoltà dell'OE avvalersi di ulteriori figure professionali, in misura incrementale rispetto al minimo previsto, previste dalla normativa nazionale e regionale per i servizi oggetto della gara, purché pertinenti e funzionali rispetto ad una migliore qualificazione del servizio per il quale viene presentata offerta. Tale circostanza dovrà essere esplicitata in sede di offerta e sarà valutata dalla SA nell'ambito dell'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico e qualitativo, in rapporto all'effettiva miglioria del servizio specifico per cui, nella fattispecie, si presenta offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'OE deve fornire l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, indicando, per ciascun operatore, la qualifica, le funzioni e il curriculum formativo e professionale.

In corso di vigenza contrattuale, l'OE aggiudicatario deve comunicare, tempestivamente e formalmente, al DEC ogni variazione relativa al personale che compone la propria dotazione organica, così come dichiarata al momento della presentazione dell'offerta.

L'appaltatore, entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e in seguito ad ogni eventuale cambiamento, dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'elenco del personale impiegato, con l'indicazione degli estremi della carta d'identità di ciascuno, dell'età, della qualifica e del livello di inquadramento professionale.

In caso di acquisizione di nuove figure professionali, contestualmente alla suddetta comunicazione di variazione e a corredo della stessa, l'OE aggiudicatario deve trasmettere anche il curriculum formativo e professionale dei nuovi operatori, in merito a qualunque variazione della dotazione organica che intercorra durante la vigenza contrattuale, tenuto conto che il personale costituisce elemento qualificante ed è oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di:

- provvedere alla risoluzione del rapporto, nel caso in cui le figure professionali impiegate siano prive dei requisiti previsti dal presente Capitolato Tecnico,

oppure

- impartire all'OE disposizioni vincolanti circa il ripristino/l'adeguamento urgente della variata dotazione organica alle medesime caratteristiche presenti nell'offerta valutata in sede di gara: in mancanza, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto

L'assegnatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), così come integrato dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'AUSLRE, adottato con delibera DG n. 200 del 24.05.2018. (Entrambi i codici sono visionabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di AUSLRE);

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dell'AUSL sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Si precisa ulteriormente che i dipendenti delle ditte aggiudicatrici che svolgono i servizi oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari e ad agire in occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Azienda Sanitaria può chiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare, la ditta deve assicurare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente cose ritrovate in ambito di servizio, qualunque ne sia il valore e stato, al proprio responsabile diretto;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche alle Strutture Aziendali di riferimento;
- mantenga sempre un atteggiamento rispettoso e consono al ruolo rivestito;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

Inoltre, in particolare, il personale dovrà attenersi alle seguenti regole:

- esporre costantemente il cartellino di riconoscimento personale;
- svolgere le attività negli orari concordati;
- rispettare i diritti e la dignità degli utenti;
- eseguire l'attività in modo da non ostacolare l'organizzazione di reparto/ambulatorio AUSL;
- astenersi dal prendere visione di documentazione sanitaria, cartelle cliniche, corrispondenza e dal manomettere apparecchiature, medicinali ed altro materiale sanitario ovunque posti;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali, anche di natura sensibile,

Il personale dovrà essere debitamente informato dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare e dovrà essere fornito di ogni strumento ed attrezzatura idonea a prevenire gli infortuni.

Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nel pieno rispetto:

- del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 13.06.2013, come sopra descritto;
- della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successivi decreti attuativi).

Il personale della Ditta Appaltatrice è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti all'interno dei Servizi dell'AUSL IRCCS RE e di tutte le strutture presso le quali si svolgerà la prestazione, intendendosi come disposizioni, a titolo meramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale con particolare riguardo alla prevenzione della trasmissione del COVID 19, le procedure di smaltimento di rifiuti non configurabili come rifiuti ospedalieri (es. residui alimentari), il regolamento sul divieto di fumo ed ogni altra regola imposta dalla struttura di svolgimento dell'attività.

L'Appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente ad ogni titolo (ferie, malattie o altre circostanze dovessero verificarsi) riorganizzando i Servizi affinché gli utenti possano subire il minor disagio possibile.

L'Appaltatore, si impegna a garantire l'aggiornamento formativo del personale in relazione agli obiettivi fissati anche attraverso la partecipazione degli operatori alle iniziative formative organizzate dall'Azienda USL – IRCCS, qualora organizzate dai Servizi Pubblici e coinvolgenti altri soggetti o servizi impegnati nell'ambito delle Dipendenze Patologiche.

L'OE è, in ogni caso, responsabile del comportamento tenuto, in orario di servizio, dal personale di cui si avvale nonché delle eventuali inosservanze alle disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico da essi eventualmente commesse. L'OE è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili al proprio personale, durante l'orario di servizio.

Ai fini del miglioramento del servizio, l'OE deve impegnarsi a sostituire quegli operatori che, per fondati motivi, risultassero inadeguati ai compiti assegnati, provvedendo a ciò o di propria iniziativa o su sollecitazione della Stazione Appaltante.

Tenuto conto, poi, della particolare complessità del servizio alla persona rivolto alla tipologia specifica di utenza, alla fondamentale necessità di conoscenza della storia individuale dell'Utente da parte dell'operatore che svolge attività riabilitativa di supporto alla sua persona e soprattutto della peculiare rilevanza che riveste l'aspetto della "continuità della presa in cura" dell'Utente nell'ambito dei servizi oggetto del presente capitolato, **l'OE deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento anche attraverso la stabilità delle equipe e del personale messo a disposizione.** Pertanto, sotto il profilo dell'organizzazione interna, l'OE deve specificamente prevedere e garantire una funzionale presenza di personale qualificato ed esperto e, in caso di eventuale immissione di nuovi operatori, è suo compito e onere fornire agli stessi un adeguato addestramento specifico e la conoscenza delle storie individuali e dei programmi riabilitativi individualizzati precedentemente svolti.

Inoltre, l'OE deve garantire un'adeguata formazione e aggiornamento per ogni figura professionale dedicata al servizio aggiudicato.

L'OE deve garantire, con oneri a proprio carico e comunque senza oneri per la SA, un adeguato addestramento iniziale del proprio personale, preliminarmente all'impiego dello stesso nel servizio aggiudicato.

L'O.E dovrà trasmettere in sede di gara e in seguito annualmente il piano della formazione degli operatori oltre ad apposita relazione attestante l'attività formativa svolta e l'elenco degli operatori che hanno partecipato.

Art. VI – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'attività prestata dalla Ditta affidataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato ai sensi della L. 146/90 dall'AUSL, non potrà essere sospesa.

Nel caso di scioperi la Ditta non potrà pertanto sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di fornitura dei servizi, che sarà concordato con l'AUSL; a tal fine la ditta dovrà comunicare per iscritto all'AUSL la data di inizio dello sciopero almeno cinque (5) giorni prima dello stesso.

La Ditta dovrà comunque garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del Responsabile del servizio.

L'AUSL ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato ed al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all'AUSL.

Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della AUSL, quest'ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l'AUSL potrà effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.

I servizi oggetto del presente capitolato rientrano nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

In caso di sciopero del proprio personale, l'OE è conseguentemente tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla SA ed è obbligato a garantire tutte le prestazioni essenziali con il contingente minimo previsto dalla normativa di riferimento, concordandone, di volta in volta, le specifiche modalità con i Direttori dei CSM territorialmente competenti.

Art. VII - PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

L'Azienda Usl-Irccs si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a Euro 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di gravi azioni a danno delle dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di Euro 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i servizi dell'Azienda Usl, sarà applicata una penale pari a Euro 800,00 per ogni inadempimento.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il DEC, o suo incaricato, comunicherà, nel più breve tempo possibile a mezzo fax o pec, al referente della ditta, quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso, al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà dell'Ausl, in caso di disservizio e/o assenza in giustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Art. VIII – ITINERE CONTRATTUALE – RECESSO- REVISIONE PREZZI

L'Azienda Usl-Irccs, tenuto conto di quanto rappresentato dall'affidatario in sede di presentazione di offerta, nel corso di esecuzione del contratto procederà a periodiche verifiche tendenti essenzialmente ad accertare il conseguimento degli obiettivi, secondo quanto previsto nel riferimento specifico del presente capitolato speciale.

Nell'ambito della collaborazione che dovrà instaurarsi tra l'appaltatore e l'AUSL è prevista la lettura congiunta dell'evoluzione dei fenomeni sociali con conseguenti mutamenti nei bisogni espressi dagli utenti.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, L'Azienda Usl-Irccs oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Azienda Usl-Irccs si riserva la facoltà di revocare motivatamente il procedimento prima dell'adozione dell'atto di assegnazione. In tal caso le ditte concorrenti non potranno sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennità di sorta.

L'Azienda Usl-Irccs si riserva la facoltà di procedere a sospensione, riduzione e recesso del contratto in essere, senza che la ditta assegnataria possa sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennità di sorta, anche in relazione ad intervenute esigenze organizzative, ad interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all'assegnazione oppure in forza di disposizioni normative nazionali o regionali in relazione a modifiche delle prestazioni da svolgere.

E' previsto il recesso anticipato da parte dell'Ausl di Reggio Emilia dai contratti stipulati qualora intervenissero ulteriori e più specifiche indicazioni in materia di accreditamento dei servizi in oggetto.

Ogni eventuale variazione ai Servizi offerti, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, comprese le modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso.

Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate in contraddittorio tra le parti .

Le revisioni, nei termini di cui all'art. 106 lett a del Codice saranno operate sulla base di apposita istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 106 lett a del Codice, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.).

Art. IX- FATTURAZIONE – PAGAMENTI- DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente sulla base dei canoni quotati in offerta. Le fatture andranno corredate da bolla di lavoro con le presenze degli utenti convalidata anche ai fini della corretta esecuzione del Servizio affidato, dal Referente Aziendale per il Servizio.

L'esito di tale accertamento è da ritenersi rilevante anche ai fini dell'attestazione dell'esatto adempimento prodromico alla liquidazione delle fatture che verranno emesse dall'appaltatore.

Le fatture dovranno essere inviate obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

CODICE IPA (IPA): AUSL_RE
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): UFY9MH

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 conv. in L89/2014, per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche, predisposte in formato XML, dovranno riportare:

Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Si precisa che in ottemperanza alla normativa di riferimento, a decorrere dal 31/03/2015, l'Azienda USL non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

La SA procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del Servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'rt. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Usl è portatrice.

I pagamenti saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice, il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in

- caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS, il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'art. 48 bis dle DPR 602/73.

In considerazione dell'adozione del Decreto MEF 27.12.2019 recante Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 *Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale* si raccomanda la compilazione coerente dei documenti attestanti l'ordinazione ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi, secondo le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida concernenti la gestione dei predetti documenti rese disponibili sul sito Internet del MEF. A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nei singoli contratti verranno definite le modalità di fatturazione della quota parte a carico degli utenti, laddove prevista.

Art. X - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, da comunicarsi preventivamente alla Stazione Appaltante. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra l'Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG)

Ai fini di garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento il codice CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa e in particolare, con riferimento a quanto stabilito all'art 25 D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014, nella fattura elettronica. L' Azienda USL non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG

L'impresa, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010, dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, della L. n. 136/2010, la mancata accettazione della presente clausola rappresenta causa di nullità assoluta del contratto.

Art. XI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata, alternativamente, a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telefax, nelle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice Appalti:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dalla SA;
- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità del servizio prestato;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nello svolgimento del servizio;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi del servizio effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate dal presente capitolato speciale.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'assegnatario, l'Azienda ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuti all'USL, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta affidataria.

Inoltre, si precisa che questa Amministrazione si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, od in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico. La differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale verrà addebitato alla ditta inadempiente.

Art. XII - PERIODO DI PROVA

La Stazione appaltante si riserva un periodo di prova di tre mesi per accertare la rispondenza del servizio a quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta.

Tale periodo decorrerà dalla data di avvio del servizio.

Trascorsi tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda Usl.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o offerta tecnica proposta in fase di gara, l'Azienda Usl comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda Usl avrà la facoltà di risolvere il contratto a mezzo PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni (art. 1456 CC.)

In tal caso la ditta aggiudicatrice:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda Usl;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

Art. XIII- SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

Art. XIV - SUBAPPALTO

Non può essere affidato in subappalto l'oggetto principale dell'appalto (lettera P di cui alle Tabelle 1) e in ogni caso in misura non superiore al 40 % dell'appalto complessivo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m..

Art. XV - NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Disciplinare/lettera d'invito, dal Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, dalle norme in materia e dal Codice Civile.

Art. XVI - FORO COMPETENTE

In caso di controversie legali inerenti la procedura di gara è competente il TAR di Parma e inerenti l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. XVII - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda Sanitaria verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L'Azienda sanitaria esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I Responsabili/Incaricati del trattamento dati sono individuati all'interno dall'Azienda Sanitaria in base agli specifici regolamenti aziendali. L'interessato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, i dati personali forniti devono essere esatti e corrispondere al vero, con onere reciproco da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda Sanitaria risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini e nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Art. XVIII – GARANZIA DEFINITIVA

Qualora l'importo di aggiudicazione superi i 40.000 euro, Iva esclusa, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 del Codice Appalti.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In conformità a quanto stabilito all'art 103 comma 1 del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

Per fruire di tali benefici, la ditta deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese..

La riduzione dell'importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all'istituto dell'avvalimento.

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso Istituto Tesoriere dell'Azienda contraente;
- mediante assegno circolare
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l'Azienda Sanitaria stipulante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Art. XIX – CLAUSOLA SOCIALE

Rif.to al Disciplinare di gara.

Art. XX - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La ditta accetta tutte le clausole inserite nel presente capitolato e, in particolare, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XIX.